



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16043/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3736/2025 depositata il 13/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

FATTI DI CAUSA

██████████-██████████ ha chiesto la separazione personale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio nell'anno 2000 e dalla cui unione sono nati



tre figli: [REDACTED]

[REDACTED]

Ha dedotto che nel corso del rapporto coniugale il marito, ha istituito il trust denominato "[REDACTED]" del quale è stato disponente ed altresì trustee fino al giugno 2020, destinandovi un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare con la dichiarata finalità di garantire ai figli, e in particolare al figlio [REDACTED] la migliore assistenza materiale, estesa, ove necessario, anche al disponente e al coniuge, così da sopperire all'eventuale insufficienza dei redditi correnti e mantenere il precedente tenore di vita.

Con la sentenza del Tribunale di Roma n. 13724/2023 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne, è stato determinato un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 800,00 mensili per ciascuno, ivi comprese le figlie maggiorenni non autosufficienti, è stato posto a carico del padre l'integrale pagamento delle spese straordinarie non coperte dal trust, è stato riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento pari a euro 2.000 mensili, ed è stato altresì imposto al marito l'obbligo di provvedere al pagamento delle utenze e delle spese condominiali della casa coniugale, sempre nei limiti della mancata copertura da parte del trust.

Avverso tale decisione, il marito ha proposto impugnazione, deducendo, da un lato, l'erronea valutazione della propria capacità economica, sul presupposto che il Tribunale avrebbe illegittimamente ricondotto alla sua sfera patrimoniale risorse che, in realtà, fanno capo al [REDACTED] del quale egli non riveste più la qualifica di trustee, e lamentando, dall'altro lato, la sottostima della capacità reddituale della moglie, la quale, a suo dire, percepirebbe in modo stabile e significativo utili dalla società [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED] s.r.l., di cui è titolare di una partecipazione rilevante.



La Corte d'appello, adita da [REDACTED] ha respinto il gravame, sul rilievo che, per quanto attiene alla posizione reddituale della moglie, la partecipazione detenuta nella società [REDACTED] s.r.l. (società che gestisce il ristorante [REDACTED] non è idonea ad assicurarle un reddito certo, stabile ed effettivamente disponibile, e che l'unico reddito certo e continuativo della moglie è pari a euro 650,00 mensili, derivante dall'attività lavorativa svolta per la società. Quanto alla situazione economica del marito, la Corte d'appello ha ritenuto che il reddito da lavoro dipendente presso la società (attestato mediamente tra euro 3.800 e 4.000 mensili, con punte fino a euro 4.500-5.000 in taluni periodi) non esaurisca la sua complessiva capacità contributiva dell'appellante, tenuto conto dell'esistenza di ulteriori rapporti di collaborazione e della percezione di compensi provenienti da società e con specifico riferimento al trust, sul rilievo che sebbene la funzione di trustee risulti attualmente formalmente attribuita a una società professionale, deve ritenersi adeguatamente dimostrato, che il medesimo continui a esercitare un ruolo centrale e sostanziale nella gestione e nell'indirizzo del trust ed abbia la disponibilità della relative risorse.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi; la controparte si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. il travisamento delle prove e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente denuncia travisamento delle prove documentali da parte della Corte d'Appello in relazione alla titolarità da parte della moglie del 49,07% delle quote della società [REDACTED] srl, ad essa trasferito dal marito con "atto di cessione di quote" stipulato a Roma in data 20 luglio 2017 Rep. 9217 Racc. 6187 a rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED]. Secondo il ricorrente, la Corte ha erroneamente



affermato la "mancata percezione" degli utili societari, riconoscendo come rilevante ai fini reddituali un solo dividendo (2023) e ignorando invece una pluralità di bonifici effettuati in favore della moglie tra il 2018 e il 2023, per un importo complessivo di circa € 117.885,53, tutti documentalmente provati e con causali riconducibili agli utili societari. Rileva di avere dedotto nell'atto di appello che "complessivamente, dal 2018 al 2022 la [REDACTED] ha incassato, come emerge dagli estratti conto dalla stessa depositati, € 102.000,00 di dividendi che corrispondono, escludendo l'anno della pandemia, circa ad € 2.000,00 al mese netti di tasse oltre allo stipendio mensile da lei percepito" Deduce di avere allegato la documentazione comprovante i bonifici eseguiti nel 2018-2019- 2021 - 2022 -2023 e che la Corte avrebbe mal interpretato le risultanze bancarie e contabili, sottovalutando entrate che avrebbero dovuto essere considerate ai fini della valutazione della capacità economica della moglie.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il ricorrente censura il travisamento delle prove nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso dal reddito e patrimonio della moglie gli utili societari non distribuiti ma accantonati a riserva straordinaria. Evidenzia che nei bilanci della società risultano ingenti riserve per utili già maturati e già tassati; tali utili, pur non ancora distribuiti, costituiscono una voce economicamente rilevante; di contro la Corte d'appello, ritenendo che "sulla futura distribuzione non vi è certezza", avrebbe escluso tali utili con un approccio meramente formalistico, in contrasto con il dovere di valutazione sostanziale delle risorse effettive delle parti. Deduce che gli utili, pur non immediatamente percepiti, costituiscono comunque una componente rilevante della ricchezza della socia e dovrebbero essere considerati nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.



3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente individua il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame nella definitiva acquisizione, in capo alla moglie, del 49,07% delle quote della società partecipazione di valore milionario già al momento del trasferimento (circa € 1.007.000);ulteriormente rivalutata per effetto dell'acquisto, nel 2025, di un immobile di pregio da parte della società, con aumento dei flussi di cassa. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello ha completamente ignorato il valore patrimoniale intrinseco della partecipazione societaria e ha continuato a considerare la moglie come priva di adeguati mezzi economici, nonostante la documentata solidità patrimoniale.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo riguarda il [REDACTED] Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe confuso il patrimonio del trust con quello personale del marito, ritenendo – sulla base di presunzioni – che lo egli possa disporre liberamente dei beni in trust; in tal modo ha violato l'art. 156 c.c. sui criteri di determinazione del mantenimento, gli artt. 115 e 116 c.p.c., l'art. 2729 c.c. (la Convenzione del 1985 sui trust, l'art. 15 l. 218/1995 e la legge regolatrice del trust, Jersey law). Secondo il ricorrente, tali conclusioni sono giuridicamente errate e in contrasto con la struttura stessa del trust, che – per definizione – comporta la segregazione patrimoniale dei beni conferiti, i quali escono dalla sfera giuridica del disponente e rimangono vincolati alla gestione del trustee nell'interesse dei beneficiari. In questa prospettiva, il disponente, una volta istituito il trust, non potrebbe essere considerato titolare né del patrimonio né dei redditi del fondo, né si potrebbe automaticamente ritenere che egli ne conservi il controllo sostanziale. Il ricorrente ribadisce che egli aveva cessato di essere trustee già nel 2020, così da rafforzare l'idea di una sua estraneità alla gestione diretta del trust; da ciò deduce che i giudici di



merito avrebbero attribuito rilevanza, ai fini della capacità contributiva, a risorse che non erano né giuridicamente né concretamente nella sua disponibilità. Secondo il ricorrente, la decisione si fonderebbe su presunzioni non qualificate, cioè non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. La Corte avrebbe desunto la disponibilità del trust da indizi ritenuti insufficienti, trasformando ipotesi o sospetti in veri e propri fatti accertati. Il ricorrente contesta anche la ricostruzione fattuale del patrimonio del trust, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente attribuito a lui beni in realtà conferiti da terzi (in particolare dal padre) o dalla stessa moglie, nonché liquidità che, secondo la sua versione, non proveniva esclusivamente dal suo patrimonio. Questa errata imputazione avrebbe inciso sulla valutazione complessiva della consistenza del trust e, conseguentemente, sulla stima della sua capacità economica attribuendo al ricorrente una disponibilità di ricchezza che non gli appartiene, con conseguente violazione dei principi di legalità e di corretta valutazione della capacità contributiva.

5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili in quanto sollecitano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte d'appello.

In ordine alla valutazione delle prove va qui ricordato che essa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021). Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio



convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata e (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017). Deve quindi ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). La valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass. n. 37382 del 21/12/2022; Cass. n. 10927 del 23/04/2024).

Né la censura di erronea valutazione del quadro probatorio può essere veicolata attraverso il riferimento all'art 360 n. 5 c.p.c.; anche a non voler considerare che nella specie ci troviamo di fronte ad una cd. doppia conforme (Cass. n. 5947 del 28/02/2023), la censura di omesso esame di fatto decisivo non può consistere nel lamentare la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; n. 5947 del 2023; n. 17005 del 20 2024); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare,



sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).

Nel caso di specie la Corte d'appello non ha ommesso di valutare la partecipazione societaria della [REDACTED] ma ha ritenuto che essa, in conseguenza della separazione e in prospettiva futura, non ne tragga un reddito certo sul quale contare per mantenere lo stesso tenore di vita coniugale; e che non è certo che la predetta possa contare sui dividendi accantonati in riserva straordinaria *«non potendosi nemmeno ritenere che al consolidamento della titolarità delle quote in capo alla [REDACTED] -visto l'esito del processo di rivendica- non si associa il potere di determinare la distribuzione degli utili, considerato che ella non detiene la maggioranza del capitale e non è quindi in grado di orientare le determinazioni societarie»*. Da ciò, in uno con la valutazione delle condizioni economiche della controparte, il giudice d'appello ha tratto la conclusione che la donna sia in posizione di inferiorità economica e non in grado di mantenere con le sue risorse un tenore di vita analogo a quello consentito le in costanza di matrimonio e i sensi dell'articolo 156 c.c. La Corte d'appello sul punto ha richiamato i principi, consolidati, in tema di assegno di separazione che, a differenza dell'assegno di divorzio, resta ancorato al parametro del tenore di vita ed è diretto a colmare un divario economico tra le parti mantenendo anche al partner meno abbiente quel benessere di cui si godeva durante la vita comune (Cass. 32349 del 13/12/2024).

La Corte di merito ha accertato la sussistenza di un rilevante squilibrio economico tra i due coniugi valutando quella che è la condizione economica effettiva delle parti e non quella formale, rilevando che mentre la moglie ha delle poste economiche positive che non è in grado di sfruttare per mantenere il proprio tenore di vita, di contro il marito ha la sostanziale disponibilità dei beni del trust, di relevantissima consistenza



sia per immobili che per liquidità (oltre 30 appartamenti e 2.000.000 euro, v. pag. 20 sentenza), e gode di disponibilità economiche ben superiori al suo stipendio.

Con ciò non si è inteso negare il principio di separatezza proprio del trust, ma si è affermato – ed è giudizio in punto di fatto – che in concreto questo principio di separatezza non è operante, atteso che nonostante la dismissione della carica di trustee da parte dell'odierno ricorrente egli continua a essere il principale referente dell'attuale trustee (una società) ed è quindi in grado di orientarne le decisioni e di beneficiarne. La controricorrente evidenzia ad esempio, quale elemento sintomatico, la circostanza che il trust ha acquistato un immobile concedendo allo stesso [REDACTED] il diritto di abitazione; e la Corte d'appello rileva che le parti avevano raggiunto un accordo di massima in base al quale la moglie avrebbe trasferito al marito le quote della società e in cambio il marito avrebbe richiesto al trustee l'attribuzione alla moglie del diritto di abitazione sulla casa familiare e diritto di usufrutto su un altro immobile da individuare nell'ambito del patrimonio separato; il che implicitamente sottende che il trustee avrebbe eseguito le decisioni dell'odierno ricorrente. Del resto, non può sfuggire come lo stesso ricorrente espone a pagina 31 del suo ricorso che il trust fu istituito non solo per assicurare ai figli assistenza materiale, personale e medica, nonché sicurezza e protezione economica per il loro futuro, ma inoltre «*ove necessario anche al disponente stesso*»; con questa clausola il soggetto che abbia la effettiva gestione del trust può quindi far sì che le risorse vengano impiegate anche in favore del disponente senza violare l'atto istitutivo.

Pertanto, le censure del ricorrente oltre ad a entrare nel giudizio di fatto reso della Corte d'appello non si confrontano nemmeno adeguatamente con la ragione decisoria, dal momento che la Corte ha ricostruito quella che è una situazione di effettiva disponibilità di risorse



economiche e l'ha ritenuta rilevante ai fini di quantificare gli oneri di mantenimento gravanti sull' odierno ricorrente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

